

Delibera n. 57 del 27 ottobre 2026

OGGETTO: Provvedimento per la definizione delle modalità e termini dei benefici del pagamento diretto del contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2026).

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema di controlli nel settore agroalimentare, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. in data 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 settembre 2023;

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 128841 del 20 marzo 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.93 del 22 aprile 2025;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 25 febbraio 2026, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2026;

VISTO il nuovo Regolamento del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), adottato con Delibera del Direttore di Agea n. 37 del 19 giugno 2024 ed approvato con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, in data 13 novembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26 novembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 51742 in data 1° ottobre 2025, con il quale al Dott. Fabio Vitale è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 7 dicembre 2025;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), con il quale si dispone che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 ed in particolare l'articolo 6 recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca, che al comma 1 dispone che “Al fine di consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite all'AGEA per le finalità di cui al comma 2.

VISTO, in analogia, l'articolo 8ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e le relative disposizioni applicative del Decreto Interministeriale MASAF di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 0365846 del 27/07/2026 ed in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” e, in particolare, la sezione 2.1. “Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, par. 63, il quale prevede che “In alternativa al punto (61), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (61), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che l’importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non superi 50 000 EURO per impresa”;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l’articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNO), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore dell'agricoltura continuino ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e, in particolare, gli articoli 83 e 91;

VISTO l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;

RITENUTA la necessità di definire le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo a fondo perduto in analogia all' art. 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 89 del 2026, in favore delle imprese agricole;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, per tale ragione, è qualificabile quale ente in house ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

CONSIDERATO che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è competente alla gestione degli aiuti nazionali disposti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o delegati da altre amministrazioni e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché dell'articolo 9, comma 3, del suo Statuto e che svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018

RITENUTO pertanto opportuno individuare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA in qualità di Organismo Pagatore nazionale e quale soggetto gestore del ciclo di vita dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

VISTA la Delibera del Direttore di AGEA n. 16 del 18 marzo 2024 e la conseguente Delibera n. 76 del 9 dicembre 2024, con le quali è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale per la

“Direzione Organismo Pagatore” al dott. Christian Patti, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che l'AGEA riveste un ruolo fondamentale nel sistema agricolo nazionale, con la gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l'armonizzazione delle procedure sul territorio ed il controllo e l'erogazione dei contributi e degli aiuti dell'Unione Europea, in conformità al Regolamento UE n. 127/2022 e al Regolamento UE n. 1173/2023;

CONSIDERATO il grado di necessità e urgenza della misura recata dall'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 sulla base della quale, entro i successivi 30 giorni del presente provvedimento, l'AGEA Organismo pagatore deve provvedere al pagamento diretto del contributo straordinario a fondo perduto commisurato all'acquisto di carburante nel periodo indicato dalla norma mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Ciò al fine di sostenere concretamente e rapidamente le imprese del settore agricolo fortemente penalizzate dell'incremento dei costi per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio delle attività agricole.

VALUTATA la necessità di adottare procedure semplificate per la gestione del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 che assicurino l'erogazione rapida del contributo a fondo perduto e l'adeguamento delle procedure di monitoraggio e di controllo preventivo e consuntivo ai fini del rispetto del limite massimo di contributo a fondo perduto sul 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio delle attività agricole, a beneficio degli imprenditori agricoli fino ad euro 0,45 a litro di carburante agricolo nel limite di 60 milioni di euro.

CONSIDERATO che, in base al par. 63 della Comunicazione C/2026/2593, gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, tra i quali rientra il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al presente decreto, non possono superare l'importo nominale complessivo di 50.000 euro per impresa;

VISTO il regime di aiuto di Stato SA.123714 (2026/N) notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione europea recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 *final* adottata il 29 aprile 2026 “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”»;

Delibera

Sono definite e adottate le seguenti modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di carburante agricolo di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento reca le disposizioni applicative dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19, per l'attribuzione alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 di un contributo straordinario a fondo perduto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, sul 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo straordinario a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” e, in particolare, della Sezione 2.1. “Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, che al paragrafo (63) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'importo nominale complessivo dei contributi concessi, in attuazione del par. 63 della suddetta Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, non può in ogni caso superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Articolo 2 (Gestione del ciclo di vita dell'incentivo)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura Organismo Pagatore (di seguito AGEA) è il soggetto individuato per la gestione del ciclo di vita dell'incentivo di cui al presente provvedimento.
2. L'AGEA riceve le domande di erogazione del contributo, ne determina l'ammontare e procede alle attività di monitoraggio e controllo, nelle modalità e nelle forme di cui agli articoli 6 del presente provvedimento.
3. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'AGEA provvede:
 - a) **entro 2 gg.** ad emanare le relative istruzioni operative da trasmettere alla Direzione dell'Agenzia e a rendere operativa la fase di presentazione nel SIAN delle domande del contributo;
 - b) **entro 30 gg.** ad effettuare i controlli previsti e ad eseguire i relativi pagamenti mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari e spese ammissibili)

1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario a fondo perduto sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti. Si considera "agricoltore in attività" la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente, ossia il modello IVA-2026. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/72, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di auto-fatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

2. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; b) le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

3. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina, al netto IVA, per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Articolo 4 (Domanda di concessione del contributo)

1. Per accedere al contributo straordinario a fondo perduto, i soggetti beneficiari presentano domanda all'AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA. L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda, dei relativi controlli e pagamento non può essere superiore a 30 giorni dalla pubblicazione delle istruzioni operative.

2. Può essere **presentata una sola domanda**, su delega del soggetto beneficiario, anche dai Centri di assistenza agricola, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

3. Il richiedente allega alla domanda, secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative di cui al comma 1, copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° giugno – 15 ottobre 2026.

4. La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) anagrafica dell'impresa;

b) ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gasolio e benzina, per l'esercizio di attività agricola, dal 1° giugno 2026 al 15 ottobre 2026;

c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;

d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;

e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre n. 19;

f) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

g) dichiarazione di non essere un'impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

5. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalità definite nel presente articolo.

Articolo 5 (controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio)

1. AGEA, avvalendosi delle attività istruttorie preliminari effettuate dai Centri di Assistenza Agricola di cui sopra ai fini della concessione del contributo a fondo perduto in questione, procede ad effettuare le opportune verifiche qualitative e di congruità in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al contributo a fondo perduto richiesto rispetto al costo complessivo di acquisto del gasolio sostenuto, attestato dalle relative fatture e sui relativi dati imputati ai fini della sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione.

2. Qualora l'Agenzia, nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente provvedimento e nelle relative istruzioni operative, accerti incongruenze, l'indebita fruizione totale o parziale del contributo a fondo perduto dell'importo del 20% di cui al decreto-legge 23 ottobre 2026 n. 19, provvede al rigetto della domanda di richiesta, a revocare la concessione e al recupero delle eventuale somme indebitamente percepite anche avvalendosi della procedura di compensazione automatica con altri aiuti/sussidi attraverso l'iscrizione/recupero previsti del sistema del Registro Nazionale dei debitori Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

3. L'AGEA effettuerà sulle richieste di aiuto controlli ex-post, avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti.

Articolo 6 (Riparto, ammontare ed erogazione del beneficio)

1. Ai sensi del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, l'importo nominale complessivo dei contributi concessi a norma del presente decreto non può superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Decorso il termine per l'invio delle domande, AGEA, nei termini di cui all'art. 4 comma 1, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, determina, sulla base delle domande ammissibili, l'ammontare delle somme complessivamente previste e individua l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo a fondo perduto concesso, al netto IVA e il successivo pagamento, a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

3. Ove l'importo complessivo dei contributi ammissibili sia superiore alle risorse stanziare di cui all'art. 1 comma 2, il contributo a fondo perduto è rideterminato rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo del contributo a fondo perduto ammissibile.

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AGEA.

Articolo 7 (Modalità di fruizione)

1. Il contributo straordinario a fondo perduto viene erogato direttamente da AGEA mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre - 10 - 1986, n. 917.

Articolo 8 (Disposizioni finali e transitorie)

1. La crisi del Medio Oriente sta determinando ulteriori aumenti dei costi di produzione in particolare nel settore primario agricolo per effetto dell'ulteriore sostanziale aumento dei prezzi del petrolio. Tale quadro generale necessita di immediata liquidità da erogare agli agricoltori tramite un quadro unionale previsto dal Reg. (UE) n. 2026/1768 e dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente" e, in particolare, della Sezione 2.1. "Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura", che al paragrafo (63) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Tenuto conto che l'importo nominale complessivo dei contributi concessi, in attuazione del par. 63 della suddetta Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, non può in ogni caso superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria e che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 non costituisce un pagamento connesso alle superfici, ai fini della normativa antimafia vigente richiamata in premessa, si applica la soglia ordinaria di 150.000,00. Pertanto, il contributo a fondo perduto in trattazione non necessita di dell'acquisizione della documentazione antimafia.

3. Preso atto della crisi del Medio Oriente che sta determinando ulteriori aumenti dei costi di produzione in particolare nel settore primario agricolo per effetto dell'ulteriore sostanziale aumento dei prezzi del petrolio e vista la necessità di provvedere ad immettere immediata liquidità in favore degli agricoltori nell'ambito del Reg. (UE) n. 2026/1768 e dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente" e, in particolare, della Sezione 2.1 e tenuto conto **della necessità e dell'urgenza indicata** nell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19 di erogare il contributo

a fondo perduto, entro il termine di 30 gg., dal giorno successivo dalla pubblicazione nella (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2026), si prevede quanto segue:

- a) la registrazione nel SIAN di cui alle premesse tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNO) e ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, dovrà avvenire a partire dai successivi 30 gg. dall'emanazione del presente provvedimento.
- b) la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 verrà effettuata a partire dai successivi 30 gg. dall'emanazione del presente provvedimento.
- c) Tenuto conto altresì che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto in trattazione, sono titolari del fascicolo aziendale a cui sono associati altre richieste di aiuto e, in particolare, le domanda SIGC 2026 il cui pagamento dei saldi avrà inizio a partire dal 1° dicembre 2026, la verifica del DURC, ai sensi del decreto-legge. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014 n. 78 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, dovrà avvenire a partire dai successivi 30 gg. dall'emanazione del presente provvedimento.

Nelle fattispecie rilevate di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, AGEA si riserva, in presenza di eventuali somme indebitamente concesse, di procedere al relativo recupero anche avvalendosi della procedura di compensazione automatica con altri aiuti/sussidi attraverso il sistema del Registro Nazionale dei debitori Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
F. Vitale

Firmato digitalmente da FABIO VITALE il 27-10-2026 17:00